



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 48 del 30-08-2017 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO DI INTESA**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto alle ore 14:40, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	A
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Benassai Vincenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del competente Settore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
- Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
- Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Con votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

1. La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI rinnovare l'affidamento** della gestione e l'uso degli impianti sportivi CAMPI DI CALCIO , siti in Via SS. Crocifisso (Vecchio) e C.da Illuminati (E.Tombolini) di proprietà del Comune di Urbisaglia, con gli impianti arredi, attrezzature, servizi ed accessori annessi, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, mediante concessione alla "URBIS SALVIA A.S.D." come da schema di protocollo di intesa, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva.

3. **DI STABILIRE** che la durata di detta gestione viene fissata in anni tre dal 1.10.2017 al 30.9.2019 con possibilità di rinnovo.

4. **DI DETERMINARE** un contributo annuale a favore della Società medesima da erogarsi in servizi, definito in sede di bilancio di previsione .

5. **DI DARE ATTO** che eventuali modifiche al protocollo di intesa in parola potranno essere apportate nel tempo con propri atti dalla Giunta Municipale e che agli eventuali rinnovi annuali, fermo restando il contenuto in ogni sua parte relativamente ai rapporti con la "URBIS SALVIA ASD " , potranno essere effettuati dal DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in quanto atto meramente esecutivo di carattere gestionale.

6. **DI DEMANDARE** in capo al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di ogni altro atto inerente il presente deliberato, ivi compresa, l'assunzione del relativo impegno di spesa.

7. **DI NOTIZIARE** dell'adozione del presente atto i competenti uffici Comunali e la locale " URBIS SALVIA ASD ciascuno per quanto di competenza.

8.DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell'1.10.2014, atto esecutivo ai sensi di legge, mediante la quale si procedeva ad affidare la gestione e l'uso degli impianti sportivi Campi di Calcio siti in Via SS. Crocifisso (Vecchio) e C.da Illuminati (E. Tombolini) di proprietà del Comune di Urbisaglia, con gli impianti arredi, attrezzature ,servizi ed accessori annessi alla " URBIS SALVIA A.S.D.", rappresentata dalla Sig.na Piccinini Giulia, e veniva approvato lo schema di protocollo di intesa, da sottoscrivere tra le parti;

Atteso che la durata della concessione era fissata al 30.09.2017;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto tra le parti che all'art. 14 rubricato : "Durata della concessione- scadenza- proroga – revoca", testualmente recita:

La concessione avrà la durata dall'1. 10.2014 al 30.09.2014" rinnovabile;

.....omissis.....

Considerato che la Urbis Salvia A.S.D. ha richiesto la possibilità di proseguire nella gestione dei predetti impianti sportivi;

Atteso che l'operato della suddetta URBIS SALVIA A.S.D. è risultato corretto e vantaggioso per questo Ente, anche su coforme parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, per cui si ritiene di poter far proseguire la gestione dei predetti impianti dalla piu' volte citata URBIS SALVIA A.S.D., per lo scopo procedendo al rinnovo della concessione per uguale periodo e quindi per il triennio 2017/2019;

Evidenziato che come si evince dallo Statuto della Associazione, già' acquisito e conservato in atti dell'Ente, si evince che l'Associazione medesima non ha fine di lucro e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono in alcun modo essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale;

Ribadito che le finalità dell'Associazione in argomento come meglio citate nello Statuto, sono relative all' esercizio di attività sportiva e, in particolare, la partecipazione a campionati e tornei , con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi organi e del C.S.I.;

Considerato che la concessione dell'attrezzatura all'Associazione in argomento consente un piu' specifico utilizzo della stessa attraverso i soci collaboratori;

Dato atto che per lo scopo si è proceduto a stilare un protocollo di intesa regolante i rapporti tra le parti;

Visto lo schema di protocollo di intesa che si compone di n. 20 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento ed approvazione;

Ritenuto, per lo scopo doversi autorizzare il TITOLARE DELLA P.O. EDILIZIA ED URBANISTICA ad intervenire nella sottoscrizione del protocollo di che trattasi;

Visto l'art. 10 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli Enti Locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai Servizi agli Enti , alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni;

Ritenuto di dover affidare la gestione e l'uso , la gestione e l'uso degli impianti sportivi CAMPI DI CALCIO , siti in Via SS. Crocifisso (Vecchio) e C.da Illuminati (E.Tombolini) di proprietà del Comune di Urbisaglia, Comune alla "URBIS SALVIA ASD", mediante concessione, per il periodo dal 1.10.2017 al 30.9.2019, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni previa comunicazione tra le parti.

C) PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di deliberare quanto segue:

8. La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. **DI rinnovare l'affidamento** della gestione e l'uso degli impianti sportivi CAMPI DI CALCIO , siti in Via SS. Crocifisso (Vecchio) e C.da Illuminati (E.Tombolini) di proprietà del Comune di Urbisaglia, con gli impianti arredi, attrezzature, servizi ed accessori annessi, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, mediante concessione alla "URBIS SALVIA A.S.D." come da schema di protocollo di intesa, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva.

10. **DI STABILIRE** che la durata di detta gestione viene fissata in anni tre dal 1.10.2017 al 30.9.2019 con possibilità di rinnovo.

11. **DI DETERMINARE** un contributo annuale a favore della Società medesima da erogarsi in servizi, definito in sede di bilancio di previsione .

12. **DI DARE ATTO** che eventuali modifiche al protocollo di intesa in parola potranno essere apportate nel tempo con propri atti dalla Giunta Municipale e che agli eventuali rinnovi annuali, fermo restando il contenuto in ogni sua parte relativamente ai rapporti con la "URBIS SALVIA ASD " , potranno essere effettuati dal DIRIGENTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in quanto atto meramente esecutivo di carattere gestionale.

13. **DI DEMANDARE** in capo al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di ogni altro atto inerente il presente deliberato, ivi compresa, l'assunzione del relativo impegno di spesa.

14. **DI NOTIZIARE** dell'adozione del presente atto i competenti uffici Comunali e la locale " URBIS SALVIA ASD ciascuno per quanto di competenza.

15. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO DEL COMUNE DI
URBISAGLIA UBICATO IN VIA SS. CROCIFISSO (CAMPO VECCHIO) E C.DA
ILLUMINATI (E.TOMBOLINI)**

PREMESSO

Che con delibera della Giunta Comunale n..... del è stato deliberato di rinnovare la gestione e l'utilizzo dei campi da calcio ubicati in Via SS. Crocifisso ed in C.da Illuminati (E.Tombolini) di questo Comune alla "URBIS SALVIA ASD", con annesse pertinenze ed attrezzature;

T R A

Il Geom. Massimo Rastelli nato a Mogliano il 12.08.1953, Titolare della Posizione Organizzativa EDILIZIA ED URBANISTICA del Comune di Urbisaglia domiciliato, per questo atto, presso la Sede dell'Ente in C.so Giannelli, n.45, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Urbisaglia, che rappresenta (Codice Fiscale 00264420431) e ciò ai sensi dell'art.107 del T.U. Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, di seguito denominato per brevità, "Comune"

E

I Sig. nato a il in qualità di e la società "URBIS SALVIA A.S.D.", domiciliata per la carica in in Via n., Codice Fiscale: di seguito denominato, per brevità, gestore-concessionario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Oggetto**

Il Comune di Urbisaglia, come sopra rappresentato, affida all' "URBIS SALVIA A.S.D. " ripresentata dal Presidente Sig....., che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo CAMPO DA CALCIO, siti in Via SS. Crocifisso (Vecchio) e C.da Illuminati (E.Tombolini) di proprietà del Comune di Urbisaglia, con gli impianti arredi, attrezzature, servizi ed accessori annessi.

**Art. 2
Domicilio**

Agli effetti della presente concessione il gestore-concessionario elegge domicilio in Urbisaglia, presso la sede sociale dell' URBIS SALVIA A.S.D."

**Art. 3
Modalità di esercizio**

L'affidamento è disposto esclusivamente e direttamente a favore dell' "URBIS SALVIA A.S.D. ". Per pubblici spettacoli ed intrattenimenti la Società stessa dovrà chiedere preventiva autorizzazione nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Per l'esercizio di attività motorio ricreative e attività sportive la Società dovrà conformarsi alle disposizioni di leggi nazionali in materia ed alla L.R. n.47/1997, art.7..

E' vietato il sub-affidamento dell'impianto e, pertanto, il gestore concessionario non potrà essere sostituito da altri nella gestione, pena la risoluzione del rapporto instaurato con il proprietario dell'attrezzatura ed eventuale risarcimento danni, salvo che l'utilizzo del campo da parte di terzi non venga disposto dai Superiori Organismi Federali (Art.25 del R.O. della F.I.G.C.).

La concessione è risolta di pieno diritto e ad ogni effetto in caso di scioglimento dell' "URBIS SALVIA A.S.D. ".

Al gestore-concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, e, comunque, ogni opera o impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà Comunale senza compenso alcuno per il gestore-concessionario.

Gli impianti vengono affidati per destinazione ad attività sportive del gioco del Calcio. Per gli altri usi, o usi diversi, o utilizzo da parte di terzi, le richieste di affidamento da inoltrarsi al gestore-concessionario, dovranno essere vagliate e decise in comune accordo con l'Amministrazione Comunale, la quale, in questi ultimi casi, solleva il gestore stesso da ogni responsabilità verso terzi. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le Associazioni impegnate in Campionati di categoria.

Art.4

Obblighi del gestore concessionario (Manutenzione ordinaria)

Il gestore concessionario assume i seguenti obblighi:

- a) Regolare apertura, chiusura, pulizia e custodia degli impianti e delle aree di pertinenza;
- b) Accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
- c) Attività di vigilanza e di assistenza ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, relativamente al tipo di impianti ed alle attività esercitate.

A titolo esemplificativo e peraltro non esaustivo si elenca una serie di competenze:

- a) Taglio erba infestante terreno da gioco e restanti parti verdi;
 - b) assicurare la planarità del campo.
 - c) assicurare lo stato di conservazione della rete da gioco
 - d) Tracciatura segnaletica orizzontale delle aree di gioco ;
 - e) Imbiancatura e tinteggiatura delle strutture murarie;
 - g) Manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura di parti in legno o in metallo;
 - h) Manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi delle docce e dei servizi igienici;
 - i) Nella manutenzione ordinaria rientra la sostituzione di tutte le attrezzature ed apparecchi che vengono direttamente utilizzati dall'utenza (es. interruttori, lampade, rubinetteria);
 - j) Manutenzione di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciature e sostituzioni di eventuali parti deteriorate;
- Tutto quanto si renda necessario per il buon funzionamento del servizio.

Il gestore-concessionario per l'uso delle strutture dovrà utilizzare, oltre alle attrezzature e macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà. Il gestore-concessionario può a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature, se rimovibili, rimarranno di proprietà del gestore-concessionario e potranno in qualsiasi momento essere tolte.

Art.5 **Obblighi del concedente** **(manutenzione straordinaria)**

Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria realizzabili compatibilmente con le risorse di bilancio ed il patto di stabilità. Tutti gli interventi di una certa consistenza dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di effettiva indisponibilità del comune ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria previsti, il presente protocollo sarà sciolto automaticamente senza nulla a pretendere da parte del gestore, il quale in ogni caso potrà accollarsi l'onere della manutenzione straordinaria senza nulla a pretendere da concedente.

Art. 6 **Rimborso spese per la gestione degli impianti**

Il Comune di Urbisaglia, quale rimborso spese per la gestione degli impianti corrisponderà al gestore concessionario una somma annua definita nel bilancio di previsione comunicata ad inizio anno, che comprenderà anche la fornitura diretta di beni e servizi funzionali all'attività sportiva.

Qualora, nel corso dell'anno la "URBIS SALVIA ASD. non provvedesse a quanto previsto nella concessione in parola, si riterrà necessario l'intervento dell'Amministrazione, che provvederà, a sua volta, a sostenere gli oneri decurtandone l'importo dalla somma prospettata per il contributo.

Tale somma ha il carattere di rimborso per il perseguimento di finalità sportiva non commerciale ed è esente dalla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.600/1973.

Art.7 **Uso gratuito impianti**

Il Comune di Urbisaglia si riserva la facoltà di utilizzare, compatibilmente con i calendari degli incontri ufficiali, le strutture o parti di esse, senza compenso e senza responsabilità per il gestore concessionario. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, di far utilizzare l'impianto per attività scolastiche e parascolastiche (giochi della gioventù delle scuole elementari e medie ect.). Per tutti gli utilizzi sopra menzionati, che dovranno essere autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale, il gestore concessionario non percepirà alcun compenso, comprese le spese necessari per l'utilizzo, garantendo nel contempo, la funzionalità degli impianti. All'Amministrazione Comunale spetterà, comunque, una decisione finale su eventuali sovrapposizione di richieste esterne alla Società, cadenti in date

uguali.

Art. 8

Canone annuo di concessione dovuto al concedente Comune - Modalità di pagamento -

Il canone corrispettivo annuo della presente concessione, dovuto dal concessionario al concedente - Comune è pari ad Euro (.....) I.V.A. esclusa. Il canone annuo dovrà essere versato in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale di Urbisaglia (Mc) entro il 15 dicembre di ogni anno previa congruaggio e tolte le spese di gestione.

Art. 9

Introiti e personale

Gli introiti derivanti da qualunque attività effettuata negli impianti saranno di pertinenza del gestore concessionario, come pure tutte le spese inerenti il personale e la gestione degli impianti.

Mentre le tariffe sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Il gestore concessionario potrà avvalersi degli spazi disponibili presenti negli impianti nei quali avrà la facoltà di operare con iniziative volte alla promozione sportiva, comunque compatibili con la destinazione dell'impianto.

Art.10

Personale

Il gestore-concessionario dovrà assicurare la gestione degli impianti con propri addetti e potrà utilizzare personale volontario. L'amministrazione comunale potrà mettere a disposizione propri dipendenti o personale LSU, stagisti ecc..

Il personale dovrà mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione.

Il gestore- concessionari risponderà di tutti i fatti di gestione e di comportamento dei propri addetti per le mansioni assunte, con particolare riferimento all'uso degli impianti e all'obbligo di vigilanza, segnalando ogni mal funzionamento al Comune, con apposita comunicazione scritta.

Il gestore-concessionario dovrà tenere esente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente a fatti, comportamento, azioni, omissioni imputabili al proprio personale, sia esso volontario, dipendente, collaboratore esterno o altro tipo di rapporto negoziale.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore-concessionario, il quale né è responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indirizzo.

Art.11

Responsabilità, infortuni danni e assicurazione

Il gestore-concessionario è responsabile della gestione amministrativa, economica, tecnica dell'impianto, assumendosene completamente il rischio in quanto affidatario-gestore unico ed esclusivo dell'impianto, utilizzando risorse umane, finanziarie e materiali propri. Eventuali attrezzature, arredi, accessori di proprietà comunale, affidati al

gestore-concessionario saranno gestiti dallo stesso con assunzione di responsabilità in proprio.

Eventuali danni non pagati dal gestore-concessionario verranno sostenuti dal Comune, che provvederà, unilateralmente, al defalcamento della somma dalla quota spettante per la gestione degli impianti.

Il gestore-concessionario si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Il gestore concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in uso e alla loro destinazione o agli altri impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Per quanto concerne le spese di assicurazione, il gestore-concessionario assume l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C. per i danni a terzi compresi i danni causati all'immobile nel corso dell'attività di gestione.

Il gestore-concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

In caso di incidente l'onere della denuncia all'Autorità di P.S. compete al gestore-concessionario, il quale sarà tenuto ad informare il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

Art.12 Subconcessione

E' vietata la subconcessione, trattandosi di settore espressamente riservato alle Associazioni/Società/Imprese Sportive.

Art.13 Vigilanza e segnalazioni

L'Amministrazione Comunale potrà verificare in qualsiasi momento, anche utilizzando proprio personale, il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della concessione. Il Concessionario è obbligato a segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto che non rientrino nell'ambito dell'ordinaria manutenzione.

Art.14 Durata della concessione - scadenza - proroga - revoca

La concessione avrà durata dal..... al, rinnovabile.

Il compenso stabilito è variabile per tutta la durata della concessione.

L'interruzione della concessione per la gestione degli impianti sportivi, qualora l'Amministrazione Comunale, a sua insindacabile discrezione, intendesse dismettere o alienare strutture in argomento prima della scadenza della concessione stessa potrà avvenire previa formale comunicazione al gestore-concessionario almeno 90 giorni prima della data di interruzione del rapporto di concessione. Resta inteso che i compensi saranno riconosciuti sino al momento della interruzione del rapporto di concessione, da comunicarsi con le modalità di cui sopra.

Alla scadenza della concessione la stessa cesserà senza bisogno di disdetta e senza diritto di proroga. La concessione potrà essere espressamente prorogata fino ad un massimo di due anni, previa verifica della concessione e del pubblico interesse.

Oltre che per la scadenza del termine finale, per la dismissione del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può essere revocata, previa verifica della gravità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterata violazione del calendario ed orari concordati, risultanze da contestazioni scritte dell'Amministrazione Comunale;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- c) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- d) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- e) cessione della concessione;
- f) rilevanti motivi di pubblico interesse;
- g) venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione partecipata costituente una delle finalità della presente concessione;
- h) reiterata e grave mancanza di pulizia ordinaria;
- j) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- k) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sua parte per più di 15 giorni nel corso dell'anno;
- l) mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Il gestore-concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salva causa di forza maggiore o altra causa lui non imputabile: il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della Società. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.

Art.15

l'Associazione si assume l'onere e la responsabilità della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 nella gestione del campo da calcio e verso i soggetti ammessi in esso, nonché delle prescrizioni e delle conformità delle attrezzature, sollevando il Comune di Urbisaglia da ogni responsabilità in merito, anche verso ditte terze incaricate di pubblico servizio ammesse.

Art.16

Spese

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti e in genere tutti gli oneri comunque derivanti dall'affidamento in gestione dell'impianto, sono a totale carico del gestore-concessionario.

Art.17

Vincolatività

La presente concessione è immediatamente vincolante tra le parti contraenti.

Art. 18

Rendiconto

Entro il 31 dicembre degli anni previsti dalla presente concessione, l' "U.S.D.URBISALVIENSE" ", presenterà all'Amministrazione Comunale un rendiconto sull'attività svolta nella stagione precedente e sull'utilizzo della contribuzione garantita dal Comune.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e dalla altra normativa speciale.

La presente concessione previa lettura ed approvazione, viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

IL COMUNE DI URBISAGLIA
IL TITOLARE DELLA P.O.
EDILIZIA ED URBANISTICA
Geom. Massimo Rastelli

"U.S.D.URBISALVIENSE"

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere
F.to MASSIMO RASTELLI

Data 30-08-2017

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere
F.to Pieretti Rosanna

Data 30-08-2017

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO
F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

Segretario
F.to Dott.ssa Vincenzo Benassai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000
Urbisaglia 09-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vincenzo Benassai

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Lì, 09-02-2018
16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Vincenzo Benassai

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

[] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i

Urbisaglia Lì, 21-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Vincenzo Benassai